

COMUNE DI CASTROVILLARI (Provincia di Cosenza)

ELEZIONI COMUNALI

AVVISO

La dichiarazione di presentazione delle liste dei candidati al consiglio comunale e delle collegate candidature alla carica di sindaco, per ogni comune, deve essere sottoscritta, a norma dell'articolo 3 della legge 25 marzo 1993, n. 81, e successive modificazioni

...omissis...

- da non meno di 175 e da non più di 350 elettori, nei comuni con popolazione compresa tra 20.001 e 40.000 abitanti;

...omissis...

Ai sensi dell'articolo 2 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e dell'articolo 37, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000, la popolazione è determinata in base ai risultati dell'ultimo censimento; pertanto, si deve fare riferimento ai dati del 15° censimento generale della popolazione italiana di cui al d.P.R. 6 novembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 294 del 18 dicembre 2012.

Le sottoscrizioni sono nulle se anteriori al 180° giorno precedente il termine finale fissato per la presentazione delle candidature (articolo 14, comma 3, della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni).

Sembra logicamente inammissibile, e contrario alla funzione assegnata dalla legge alla dichiarazione di cui trattasi, che i candidati figurino tra i presentatori delle liste e, pertanto, le loro eventuali sottoscrizioni devono ritenersi come non apposte.

Nessun elettore può sottoscrivere più di una dichiarazione di presentazione di lista (ammenda da 200 a 1.000 euro) (articoli 28, terzo comma, 32, quarto comma, e 93 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, come modificato dall'articolo 1 della legge n. 61 del 2004).

Sottoscrizione da parte dei presentatori.

A norma dell'articolo 28, secondo comma, e dell'articolo 32, terzo comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, la firma degli elettori deve essere apposta su appositi moduli riportanti il contrassegno di lista, il nome, cognome, luogo e data di nascita di ciascuno dei candidati, nonché il nome, cognome, luogo e data nascita di ognuno dei sottoscrittori.

Fermo il disposto dell'articolo 3 della legge 25 marzo 1993 n. 81, per quanto riguarda i requisiti formali della presentazione delle candidature individuali e di lista, le candidature e le liste possono essere contraddistinte con la denominazione e il simbolo di un partito o di un gruppo politico che abbia avuto eletto un proprio rappresentante anche in una sola delle due Camere o nel Parlamento europeo o che sia costituito in gruppo parlamentare anche in una sola delle due Camere nella legislatura in corso alla data di indizione dei comizi elettorali, a condizione che, all'atto di presentazione della candidatura o della lista, sia allegata, oltre alla restante documentazione, una dichiarazione sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico o dai presidenti o segretari regionali o provinciali di essi, che tali risultino per attestazione dei rispettivi presidenti o segretari nazionali ovvero da rappresentanti all'uopo da loro incaricati con mandato autenticato da notaio, attestante che le liste o le candidature sono presentate in nome e per conto del partito o gruppo politico stesso (articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1993, n. 132).

La firma di ogni sottoscrittore, in ogni caso, dev'essere autenticata – a norma dell'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni (1)1 – da notaio, giudice di pace, cancelliere e collaboratore delle cancellerie delle corti d'appello, dei tribunali o delle sezioni distaccate dei tribunali, segretario delle procure della Repubblica, presidente della provincia (2), sindaco (2), assessore comunale (2), assessore provinciale (2), presidente del consiglio comunale (22), presidente del consiglio provinciale (2), segretario comunale, segretario provinciale, funzionario incaricato dal sindaco, funzionario incaricato dal presidente della provincia nonché consigliere provinciale o consigliere comunale che abbia comunicato la propria disponibilità, rispettivamente, al presidente della provincia o al sindaco.

¹ L'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni, è così formulato:

^{«1.} Sono competenti ad eseguire le autenticazioni che non siano attribuite esclusivamente ai notai e che siano previste dalla legge 6 febbraio 1948, n. 29, dalla legge 8 marzo 1951, n. 122, dal testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei Deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, dal testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1968, n. 108, dal decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240, dalla legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, e dalla legge 25 maggio 1970, n. 352, e successive modificazioni, i notai, i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle corti d'appello, dei tribunali e delle sezioni staccate dei tribunali, i segretari delle procure della Repubblica, i presidenti delle province, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali, i segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia. Sono altresì competenti ad eseguire le autenticazioni di cui al presente comma i consiglieri provinciali e i consiglieri comunali che comunichino la propria disponibilità, rispettivamente, al presidente della provincia e al sindaco.

^{«2.} L'autenticazione deve essere compiuta con le modalità di cui [al secondo e al terzo comma dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15].

^{«3.} Le sottoscrizioni e le relative autenticazioni sono nulle se anteriori al centottantesimo giorno precedente il termine fissato per la presentazione delle candidature.».

² Con riferimento alle autenticazioni che l'articolo 14 della legge n. 53 / 1990 espressamente attribuisce anche agli organi di natura politica, nelle cui competenze ordinarie non è compreso il potere certificativo, si veda pagina 16 nonché Consiglio di Stato, 1a Sezione, parere 26 luglio 2013, n. 2671 / 13 (pagine 16 e 217); Adunanza plenaria, sentenza 9 ottobre 2013, n. 22 (pagina 219), e 5a Sezione, sentenze 13 febbraio 2014, n. 715, n. 716 e n. 717 (pagina 218).

L'autenticazione dev'essere redatta con le modalità di cui all'articolo 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (3³).

Le autenticazioni sono nulle se anteriori al 180° giorno precedente il termine fissato per la presentazione delle candidature (citato articolo 14, comma 3).

Come già detto, tra i soggetti di cui al citato articolo 14 della legge n. 53 del 1990 figurano i consiglieri provinciali e comunali che comunichino la propria disponibilità, rispettivamente, al presidente della provincia e al sindaco. Detti consiglieri, in mancanza di contraria disposizione normativa, sono competenti ad eseguire le autenticazioni anche se essi siano candidati alle medesime elezioni.

Sempre con riferimento alla potestà autenticatoria degli organi «politici» degli enti locali elencati nell'articolo 14 della legge n. 53 del 1990, con speciale riguardo a consiglieri e assessori comunali e provinciali, la giurisprudenza amministrativa si è espressa più volte, di recente, non sempre in modo univoco.

Da ultimo, tuttavia, il Consiglio di Stato, Quinta Sezione, con sentenze del 13 febbraio 2014, n. 715, n. 716 e n. 717 (10), ha affermato che i consiglieri, così come gli assessori, degli enti locali possono autenticare le sottoscrizioni necessarie per lo svolgimento delle operazioni elettorali di cui all'articolo 14 citato «in relazione a tutte le operazioni elettorali che si svolgono nell'ambito della circoscrizione territoriale dell'ente cui appartengono».

Di conseguenza, i consiglieri provinciali e gli assessori provinciali possono autenticare le firme relative alle operazioni elettorali per l'elezione dei sindaci e dei consigli dei comuni della provincia, mentre i consiglieri comunali e gli assessori comunali hanno un'analoga legittimazione ESCLUSIVAMENTE per l'elezione del sindaco e del consiglio del LORO comune.

Ne consegue che, a seguito dello scioglimento del consiglio comunale, la funzione di autenticazione delle firme non può essere esercitata dai consiglieri comunali e dagli assessori comunali attualmente non più in carica.

Più in generale, con riferimento a tutti i pubblici ufficiali menzionati nell'articolo 14 citato, la giurisprudenza e, in particolare, lo stesso Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria (sentenza 9 ottobre 2013, n. 22) (12), ha univocamente ribadito che i pubblici ufficiali stessi sono titolari del potere di autenticare le sottoscrizioni

³ Il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 («Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A)»], ha abrogato la legge 4 gennaio 1968, n. 15 (articolo 77, comma 1), e ha disciplinato l'autenticazione delle sottoscrizioni nell'articolo 21, comma 2, che si riporta:

[«] Art. 21. - Autenticazione delle sottoscrizioni.

^{1. (}Omissis).

^{2.} Se l'istanza o la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà è presentata a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1 o a questi ultimi al fine della riscossione da parte di terzi di benefici economici, l'autenticazione è redatta da un notaio, cancelliere, segretario comunale, dal dipendente addetto a ricevere la documentazione o altro dipendente incaricato dal sindaco; in tale ultimo caso, l'autenticazione è redatta di seguito alla sottoscrizione e il pubblico ufficiale, che autentica, attesta che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità del dichiarante, indicando le modalità di identificazione, la data e il luogo di autenticazione, il proprio nome, cognome e la qualifica rivestita, nonché apponendo la propria firma e il timbro dell'ufficio (R).».

ESCLUSIVAMENTE ALL'INTERNO DEL TERRITORIO DI COMPETENZA dell'ufficio di cui sono titolari o ai quali appartengono. Negli stessi sensi si era in precedenza espresso anche il Ministero della Giustizia.

Alla luce di quanto sopra indicato ed in parziale assenza della funzione autenticatoria "politica", si intende adottare ogni possibile misura organizzativa idonea ad assicurare il corretto espletamento delle suddette funzioni da parte di tutti i pubblici ufficiali autenticanti e la più assoluta parità di trattamento nei confronti di tutte le forze politiche che intendono partecipare alla competizione, così da garantire il godimento più diffuso dell'elettorato passivo costituzionalmente garantito.

Questo Ente, pertanto, nell'ambito della propria autonomia, ritiene opportuno adottare le seguenti misure organizzative, volte a favorire l'espletamento delle citate funzioni di autenticazione, ed in particolare: a decorrere dal 21 Aprile 2015 e fino al 2 Maggio 2015 personale dell'Ufficio elettorale, debitamente autorizzato, sarà disponibile tutti i giorni dalle ore 8.30 alle ore 13.30 dalle ore 15.30 alle ore 19.00 presso:

- → palazzo Calvosa, piano terra;
- → palazzo Gallo, piano terra;
- → palazzo Cappelli, piano terra;

Inoltre per favorire l'attività delle varie forze politiche che intendono partecipare alla competizione elettorale, sarà possibile richiedere la presenza del pubblico ufficiale incaricato della funzione di autenticazione anche in proprietà comunali situate all'esterno della residenza municipale o anche in luogo pubblico ovvero aperto al pubblico, purché all'interno del territorio comunale.

In tal caso è necessario che la forza politica faccia pervenire almeno tre giorni prima del giorno stabilito per la raccolta e l'autenticazione delle firme, apposita richiesta all'Ufficio Elettorale, contenente l'indicazione del luogo e del tempo (max 6 ore). Si precisa sin da ora che, a causa del cospicuo numero delle presumibili forze politiche che parteciperanno alla competizione elettorale e dell'esiguo personale a disposizione, ciascuna forza politica potrà usufruire di tale servizio per una sola volta e che la data e l'orario devono essere concordata con l'Ufficio Elettorale. In caso di richieste concomitanti per data e/o luogo si procederà ad apposito sorteggio tra le forze politiche richiedenti.

Si confida sulla collaborazione di tutte le forze politiche.

Nell'evidenziare l'importanza della funzione di autenticazione delle firme per la regolare ammissione delle liste e delle candidature, si fa appello al senso civico ed allo spirito democratico di tutte le forze politiche affinché sia garantita la massima collaborazione.

Si dispone che il predetto avviso sia pubblicato sul sito internet del Comune di Castrovillari (www.comune.castrovillai.cs.gov.it), all'albo pretorio online e ne sia assicurata la massima diffusione anche attraverso gli organi di stampa locale.

II Segretario Generale dott. Maurizio Leccherini